AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DISTRETTUALE DI FORNITORI ACCREDITATI (ENTI DEL TERZO SETTORE) PER L'OFFERTA MEDIANTE VOUCHER SOCIALI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO) IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO (Pioltello Rodano Segrate Vimodrone) E FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI E PARITARIE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, NONCHE' L'ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

IL DIRIGENTE

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. [*]

RENDE NOTO

che il Distretto Sociale 3, in esecuzione della Disposizione dirigenziale [*], per la gestione del servizio di educativa scolastica a favore di studenti con disabilità residenti nei Comuni afferenti il Distretto e frequentati le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché dell'assistenza educativa domiciliare a minori, intende avvalersi dello strumento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Il comma I del predetto art. 55 D.Lgs. 117/2017 consente infatti alle Amministrazioni Pubbliche "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5" di assicurare "il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona."

La presente procedura sarà utilizzata dal Distretto o singolarmente da ciascun Comune afferente, in base alle necessità e ad integrazione delle procedure già attive in ciascun territorio.

1. AMMINISTRAZIONE

La procedura è pubblicata dal Comune di Pioltello in qualità di Ambito Capofila del Distretto 3 che comprende i Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone

2. OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico, non competitivo, ha per oggetto la costituzione di un Albo comunale di Enti del Terzo Settore (di seguito "ETS") accreditati, secondo i criteri previsti nel medesimo Avviso Pubblico, per l'offerta mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza scolastica socio educativa agli alunni e studenti con disabilità e ai minori residenti nei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone.

3. DURATA

L'accreditamento nell'Albo distrettuale ha durata per l'anno scolastico da settembre 2023 a giugno 2028, con possibilità di successivi rinnovi a seguito di provvedimenti espressi, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli ETS nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli patti di accreditamento per ciascun anno scolastico.

4. CO-PROGETTAZIONE

Secondo le linee guida relative all'applicazione del Codice del Terzo settore (Decreto n. 72/2021) potranno eessere previsti sessione di co-progettazione dei servizi relativi all'organizzazione e ad attività correlate al servizio nella logica di prestazioni a gruppi di ragazzi e/o di famiglie e al lavoro territoriale di comunità

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

5.1. Servizio di Assistenza educativa scolastica

La finalità del servizio è, con riferimento alla Legge 104/92 ed al DPCM 185/2006, di garantire a persone disabili e svantaggiate un supporto alla crescita, assicurando stimoli differenziati finalizzati a potenziare le opportunità e le risorse globali della scuola e a sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali. Il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili (di seguito anche solo "il Servizio") è costituito da prestazioni di natura socioassistenziale, come definiti dalle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017 e successivamente modificate ed integrate dalle D.G.R n. XI/3163 del 26/05/2020 e D.G.R. XI/5139 del 02/08/2021:

 assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell'ambito dell'istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all'insegnante di sostegno, con i quali l'assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni, anche mediante ore contrattualmente definite;

- assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
- raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica, anche mediante ore contrattualmente definite;
- nella prospettiva del progetto individuale, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all'assistente educativo è richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane;
- compresenza garantita solo in casi specifici riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno;
- prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l'inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all'assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della IeFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell'assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento, cambio, eccetera), anche attraverso l'introduzione di una banca ore.

Il Servizio, inoltre, deve:

- garantire, nei limiti delle condizioni date e possibili, il migliore abbinamento tra l'assistente educativo e lo studente con disabilità, nell'ottica della continuità verticale, anche per il tramite di uno specifico confronto, da calendarizzare prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, tra il Dirigente scolastico o un suo delegato e il soggetto selezionato che fornisce il servizio; vale a dire che l'assistente educativo assegnato allo studente abbia preferibilmente maturato esperienze e competenze, ad esempio mediante la frequenza di corsi di formazione o mediante esperienze professionali simili. Laddove l'abbinamento non è assicurato, il soggetto selezionato provvede a fornire adeguata preparazione all'assistente educativo;
- garantire preferibilmente, e comunque se ritenuto utile dal punto di vista formativo, la continuità dell'assistente educativo nell'accompagnamento dello studente con disabilità nel percorso di vita, una volta verificate e condivise le condizioni con la famiglia e, se possibile, con lo studente stesso;

Solo per le scuole secondarie di secondo grado, garantire la presenza della figura dell'assistente educativo nella sede dell'istituzione scolastica/formativa anche nel caso di assenza breve dello studente di durata fino a 10 giorni scolastici consecutivi, salvaguardando, in accordo con la scuola, un pacchetto di ore per eventuali incontri, gite, uscite didattiche, eccetera. In caso di assenza prolungata e in accordo con la scuola e l'Ente locale, si procederà come di seguito indicato: > in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività,

l'assistenza deve essere assicurata a domicilio; ➤negli altri casi l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la scuola e con l'Ente locale.

Con riferimento alla responsabilità dell'assistente educativo nel contesto di lavoro in cui opera, il servizio si realizza attraverso attività che l'assistente educativo svolge con lo studente con disabilità a lui/lei affidato, ma anche attraverso momenti che vedono la partecipazione (o la compresenza) di altri studenti, anche in assenza dell'insegnante di riferimento ma comunque all'interno di tutti i luoghi di attività scolastica/formativa (aule, cortili, biblioteca, laboratori, palestra, spazi polivalenti, contesti esterni programmati, ecc.).

5.2. Assistenza domiciliare minori

La gestione operativa del servizio dovrà realizzarsi in attuazione degli obiettivi previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti, oltre che di eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Destinatari del servizio sono le famiglie e i minori nella fascia di età da 0 a 18 anni, con eventuale innalzamento della fascia di età a fronte del prosieguo amministrativo decretato dal competente Tribunale per i Minorenni.

Riguardo ai minori diversamente abili, la disabilità dovrà essere accertata dalle competenti Aziende Sanitarie, o da enti accreditati; nelle certificazioni rilasciate dovrà essere espressamente richiesto il supporto educativo ovvero l'assistenza educativa per le relazioni sociali.

Per quanto concerne il supporto educativo per i minori in condizione di fragilità, a tutela del minore e a sostegno del nucleo genitoriale, il servizio verrà attivato quando richiesto dall'Autorità Giudiziaria e/o a seguito della valutazione espressa dal Servizio Sociale Professionale comunale e del conseguente progetto a tutela del minore e a sostegno della famiglia.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare è finalizzato:

- all'attivazione di interventi educativi individualizzati a supporto dei minori e delle famiglie residenti nei Comuni del Distretto, al momento del riscontro di criticità dovute a condizioni di fragilità della famiglia e del minore e/o a disabilità;
- a favorire l'inclusione sociale dei minori e delle famiglie, avendo a riferimento, tutti i possibili ambiti di socializzazione presenti sul territorio;
- rispondere adeguatamente alle esigenze educative e di cura dei minori presi in carico dal servizio sociale comunale:
- considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini e dei ragazzi prestando particolare attenzione alle criticità;
- valutare con attenzione le esigenze dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti, anche riguardo a modifiche dell'orario di presenza in servizio in corso d'anno da parte degli educatori;
- prestare attenzione al mantenimento ed allo sviluppo evolutivo dei singoli soggetti, attraverso l'attività educativa, di valutazione, coordinamento, supervisione possibili quali azioni del servizio;
- individuare e prevenire possibili situazioni di disagio ed emarginazione;

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Servizio di Assistenza educativa scolastica

Il Servizio dovrà essere reso dall'inizio delle lezioni sino alla conclusione dell'anno scolastico ivi compresi gli esami di fine anno, come da calendario scolastico regionale e da calendario di istituto. I competenti uffici comunali potranno prevedere attivazioni del servizio anche per periodi limitati dell'anno scolastico, dandone comunicazione all'ETS accreditato contestualmente all'emissione del voucher. Come sopra meglio specificato, si ribadisce che l'orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano e si articolerà secondo l'orario di funzionamento dell'istituto e l'orario di frequenza scolastica dell'alunno.

In casi particolari e concordati con l'Ente inviante l'attività potrà essere prolungata fino a fine luglio e svolta anche al domicilio dello studente (per le scuole secondarie di secondo grado se sussistono fondi regionali residui rispetto a quanto assegnato) o presso i centri estivi territoriali situati nel Comune di residenza dell'alunno.

6.2. Assistenza domiciliare minori

Il Sostegno Educativo Familiare è prevalentemente rivolto a nuclei familiari con minori, i cui genitori presentano difficoltà di tipo relazionale o nella gestione ed educazione dei figli, e per i quali è possibile prevedere un'evoluzione positiva in quanto la situazione di disagio non è cronicizzata e/o esiste, negli adulti referenti, una minima consapevolezza delle loro difficoltà e conseguente disponibilità a collaborare. Il servizio può rivolgersi altresì alle famiglie sottoposte a provvedimenti civili dell'autorità giudiziaria allo scopo di attivare una maggior consapevolezza sulle proprie difficoltà e potenzialità. Il servizio consiste nel fornire un supporto e una consulenza educativa ai genitori nello svolgimento della loro funzione, nel prevedere momenti di confronto e condivisione sugli stili educativi e nel potenziare la partecipazione attiva delle persone coinvolte.

Il Sostegno Educativo Individuale è rivolto ai minori che, anche in ragione di una persistente fragilità familiare, presentano specifiche problematiche evolutive e personali per le quali si reputa efficace l'offerta di un intervento educativo personalizzato.

Il sostegno educativo potrà essere rivolto anche ai minori coinvolti in procedimenti di penale minorile, quando lo si ritenga funzionale al processo di acquisizione ed assunzione di responsabilità e ad affrontare il complesso del procedimento medesimo.

E' un servizio indirizzato prevalentemente a supportare il processo di crescita del minore, il quale, attraverso una relazione "esclusiva" con l'educatore di riferimento, potrà disporre di un Progetto Educativo Individualizzato, orientato all'assunzione di autonomia personale, al miglioramento delle relazioni scolastiche, alla socializzazione. Gli interventi educativi potranno svolgersi pertanto nel contesto domiciliare del minore e/o in altri contesti di vita (luoghi di aggregazione formale ed informale, scuole...) con differenti modalità in base ai bisogni specifici e all'età. Potrà altresì, in ragione di alcune situazioni particolari, concretizzarsi in specifiche attività di trasporto e accompagnamento in ambito comunale ed extra comunale. Gli accompagnamenti saranno realizzati con mezzi propri del personale educativo o messi a disposizione dall'aggiudicatario.

Nell'ottica di sviluppare azioni di carattere preventivo, si ritiene funzionale alla realizzazione di azioni di pedagogia sociale, la promozione di interventi aggregativi rivolti a minori non in carico ai servizi sociali,

attraverso la proposta di progetti da realizzarsi nella comunità locale condividendone l'esigenza, la priorità e l'implementazione con i responsabili del settore e con l'amministrazione comunale.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Pertanto, prima dell'avvio di ciascun servizio affidato, l'ETS comunica all'Amministrazione Comunale di riferimento i nominativi, i titoli di studio (come meglio specificati nell'articolo seguente) e l'inquadramento contrattuale. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve, in particolare, rispettare ed osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come adottato in Amministrazione Trasparente di ciascun Comune, e la normativa sulla privacy.

7. ORGANIZZAZIONE E PROFILI PROFESSIONALI

L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti profili professionali:

- a) Coordinatore responsabile con funzione di direzione tecnica del servizio e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - ➤ Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia e comprovata esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
 - ➤ Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di: • gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al progetto individualizzato; • lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere il minore e la sua famiglia; • garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione); • organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

- b) Personale educativo in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - ➤ Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600;
 - ➤ Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti

presso i quali è stata svolta l'attività;

- ➤ Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti;
- ➤ Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi: o diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività; o avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP.

Gli assistenti educativi devono possedere adeguate capacità di: • relazionarsi con minori con disabilità nel contesto scolastico e domiciliare e lavorare con costanza con il corpo docente, la famiglia e i servizi coinvolti nella progettazione di un percorso di autonomia.

Dovrà essere garantita la sostituzione della figura educativa assegnata al servizio di assistenza educativa ad personam assente a qualsiasi titolo, entro 72 ore dal verificarsi della circostanza (per l'assistenza educativa scolastica), compatibilmente con l'individuazione di una figura professionale funzionale alla relazione con il minore.

Tutte le assenze del personale educativo dovranno essere tempestivamente comunicate all'istituzione scolastica. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'ETS la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc); in tale caso l'ETS accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio, garantendo con la propria professionalità livelli costanti di efficienza.

L'ETS accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del periodo di accreditamento. L'ETS è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza dell'accreditamento, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute (ivi compresi gli acquisti di appositi DPI) e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'ETS accreditato entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse.

L'ETS dovrà rispettare tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs. 81/2008 e tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni; In merito alla presenza dei rischi da interferenza, si precisa che non è competenza dell'Ente predisporre il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'accreditamento, non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere

misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei medesimi, è facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'ETS rispetto alle prescrizioni previste dal presente avviso. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione presso l'utenza.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati professionalmente idonei ad operare per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso, che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 94 e successivi D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Potranno altresì presentare domanda imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI/RTI/ATS) e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro nonché consorzi stabili che sono tenuti ad indicare con quali consorziati partecipano e, relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare all'accreditamento in qualsiasi altra forma. In caso di scelta di raggruppamenti d'imprese (ATI/RTI/ATS), le imprese capofila e le imprese mandatarie dovranno sempre rendere il servizio in rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d'impresa dichiarate all'atto della presentazione della domanda; in ogni caso la mandataria deve rendere il servizio in misura maggiore rispetto alle mandanti. Il mancato rispetto di questo requisito comporterà la rescissione del patto e la decadenza dall'albo dei soggetti accreditati.

Non è consentito l'accreditamento di liberi professionisti o ditte individuali.

Per richiedere l'accreditamento è necessario che i soggetti interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

- I. iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del Codice del Terzo Settore, da almeno 6 mesi. Nelle more della messa a regime del Registro medesimo, il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, quali ad esempio i registri Regionali del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari (art. 101, comma 2, Codice del Terzo Settore);
- II. possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, ove previsto dalla legge, e iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ed, in caso di Cooperativa, regolare iscrizione al Registro Prefettizio delle Cooperative e, solo per le Cooperative sociali, regolare iscrizione al relativo Albo Regionale;
- III. scopo sociale comprendente le attività di assistenza ai disabili e/o attività socio-educative per disabili e/o socio assistenziali e/o socio sanitarie per disabili o equivalenti e per minori;
- IV. presenza di una sede operativa nel territorio regionale lombardo;
- V. insussistenza delle situazioni di esclusione di cui dall'art. 94 all'art. 98 del dlgs 36/2023

- VI. insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- VII. impegno a dotarsi di Assicurazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13;
- VIII. avere un fatturato, in relazione a servizi di tipo sociale e/o socio-educativo, superiore a € 50.000,00 per ciascuno esercizio finanziario del biennio 2021-2022, di cui almeno € 15.000,00 (pari al 30%) dedicato ad attività destinate a persone con disabilità o rivolte a famiglie e minori;
- IX. deve essere adeguatamente documentato il fatturato di cui al precedente punto VII ed il relativo buon esito;
- X. assenza, nei 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi socio educativi e socio assistenziali presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
- XI. assenza di risoluzione di contratti, stipulati negli ultimi 5 anni, per la gestione della medesima tipologia di servizi per fatti imputabili a colpa dell'ETS, accertata giudizialmente;
- XII. applicazione nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
- XIII. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99; XIV. Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni previste dal D.Lqs. 81/2008 e di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni;
- XIV. rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 51/2018 e del D.lgs. n. 196/2003 per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018, nonché del GDPR 679/2016;
- XV. rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- XVI. documentabilità, ovvero, accertabilità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 e consapevolezza dei controlli effettuati dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.;
- XVII. presentazione di un Piano di Servizio, secondo il modello di cui all'Allegato C, descrittivo dei seguenti ambiti: 1. Sistema organizzativo e gestionale; 2. Risorse umane; 3. Sistema qualità; 4. Servizi migliorativi e aggiuntivi. Il Piano di Servizio costituirà parte integrante e sostanziale del patto di accreditamento e sarà messo a disposizione delle Dirigenze scolastiche, al fine di supportare le famiglie nelle valutazioni in merito alla scelta dell'ETS di cui avvalersi.

Tutti i requisiti devono essere in possesso dell'ETS alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

9. TEMPISTICHE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente avviso deve considerarsi continuativo e l'istanza, redatta in lingua italiana secondo il modello di cui all'Allegato A), potrà pervenire al Comune di Pioltello in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi.

Il Distretto, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco/Albo dei soggetti accreditati degli istanti in possesso dei prescritti requisiti entro le seguenti tempistiche, qualora l'istanza sia presentata almeno 15 giorni prima rispetto a ciascuna scadenza: - 31 marzo di ogni anno; - 30 giugno di ogni anno; - 30 settembre di ogni anno; - 30 dicembre di ogni anno.

In sede di prima applicazione le iscrizioni all'elenco verranno effettuate anche in tempistiche diversificate, in relazione alle esigenze connesse alla tempestiva attivazione del servizio. Pertanto verrà disposto un primo accreditamento con riferimento alle istanze pervenute entro le ore 12.00 del 16 agosto 2023.

L'istanza di partecipazione, munita della necessaria documentazione dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Comune di Pioltello, quale Ente capofila all'indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna istanza pervenuta con in modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta comporta l'irricevibilità della domanda.

All' Istanza di partecipazione (Allegato A), dovrà essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti resa in conformità all'Allegato B, datata e sottoscritta;
- Piano di Servizio in conformità all'Allegato C datata e sottoscritta;
- Curriculum dal quale si evinca l'esperienza professionale maturata nelle attività di cui al'art. 6, VII e VIII, datato e sottoscritto;
- Statuto e/o atto costitutivo da cui si evinca lo scopo sociale.

10. ACCREDITAMENTO E PATTO DI ACCREDITAMENTO

L'approvazione dell'Albo dei soggetti accreditati per il Servizio avverrà mediante idoneo atto amministrativo da adottarsi in seguito alla verifica di sussistenza dei requisiti inderogabili previsti dal presente Avviso Pubblico.

Il provvedimento sarà comunicato agli interessati al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento.

L'elenco dei soggetti accreditati sarà pubblicato all'Albo Pretorio, attraverso il sito internet di ciascun Comune e nelle pagine del medesimo sito dedicate ai servizi sociali. L'avvenuto accreditamento comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni.

In seguito alla formazione dell'albo, tra il Distretto e i soggetti accreditati sarà sottoscritto un apposito Patto di Accreditamento.

Tale documento regolerà i rapporti tra i due soggetti nella fase propedeutica alla formalizzazione delle scelte operate dalle famiglie e/o il Comune in merito al soggetto di cui avvalersi.

Per quanto riguarda l'assistenza educativa scolastica lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte del Comune di riferimento di affidare in tutto od in parte servizi all'ETS, essendo l'erogazione subordinata alla scelta della famiglia operata in sinergia con la dirigenza scolastica.

11. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio, per i cittadini residenti in ciascun Comune, è attivato dal Comune stesso.

11.1 Assistenza educativa scolastica – scuole secondarie di secondo grado

Il Servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria prevista per legge.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Una volta acquisita l'istanza ed effettuati gli adempimenti di legge e regolamentari, l'istituzione scolastica/formativa la trasmette al Comune di residenza dello studente, corredata della documentazione necessaria indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

Al termine dell'istruttoria e verificato il possesso dei requisiti da parte di ciascuno studente, attraverso il sistema informativo Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it) il Comune presenta alla Regione la richiesta di contributo per singolo studente, contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale, che determina l'importo del relativo contributo.

Una volta comunicato all'istituzione scolastica/formativa l'entità del contributo, quest'ultima effettuerà la scelta tra gli operatori accreditati presenti nell'istituendo Albo comunale, comunicandolo al Comune di residenza per gli adempimenti conseguenti.

11.2 Assistenza educativa scolastica degli altri gradi di istruzione scolastica

Il Servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria prevista per legge.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Una volta acquisita l'istanza ed effettuati gli adempimenti di legge e regolamentari, l'istituzione scolastica/formativa la trasmette al Comune di residenza dello studente, corredata della

documentazione necessaria indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

Acquisita la documentazione, il servizio minori e famiglia effettua l'istruttoria e determina l'importo del relativo contributo e il corrispondente monte ore settimanale.

Una volta comunicato all'istituzione scolastica il monte ore settimanale, quest'ultima effettuerà la scelta tra gli operatori accreditati presenti nell'istituendo Albo comunale, comunicandolo al Comune di residenza per gli adempimenti conseguenti.

11.3 Assistenza domiciliare minori

Il responsabile del Servizio Famiglia e minori o suo delegato inoltra al responsabile del Servizio Sociale comunale formale richiesta di attivazione del servizio indicando il monte ore necessario rispetto al caso specifico ed anche il fornitore scelto in collaborazione con la famiglia. il Responsabile del servizio comunale effettuerà l'istruttoria verificando il budget assegnato ad ogni comune e ne comunicherà l'esito per l'attivazione del servizio.

12. CORRISPETTIVO ECONOMICO

Le ore di servizio ricomprese nel Voucher saranno liquidate dal Comune di Pioltello direttamente all'ETS per il seguente costo unitario:

• € 23,00 (IVA inclusa)/ora

Tale costo è comprensivo sia del servizio reso direttamente in favore del minore sia del costo di coordinamento e delle azioni correlate, nonché di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico all'ETS ai sensi del presente Avviso Pubblico.

Il Distretto si riserva la facoltà, nel corso di validità dell'Albo operatori accreditati, di modificare il costo unitario orario per l'anno scolastico di riferimento, in funzione dell'eventuale variazione del relativo importo riconosciuto ai Comuni da parte di Regione Lombardia, relativamente al servizio di assistenza educativa scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della conformità dell'erogazione del servizio direttamente all'ETS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Alla fattura dovranno essere allegati:

- tabella di riepilogo, su carta intestata, delle ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione, che indichi le ore per ogni singolo minore, divise per tipologia di servizio;
- prospetto/foglio mensile per ciascuno degli operatori impiegati nel servizio;
- IVA, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione;
- coordinate bancarie per il pagamento, con dichiarazione del conto corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13.8.2010 n. 136 contenente le coordinate bancarie, sul

quale dovranno essere effettuati i pagamenti e l'indicazione delle generalità (cognome - nome - data di nascita - residenza - codice fiscale) dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.

13. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

I soggetti accreditati sono responsabili verso i Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, le istituzioni scolastiche, le famiglie e verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo o degli eventuali danni derivanti a cose e/o persone nell'esecuzione dei servizi. I soggetti accreditati si obbligano a sollevare i Comuni afferenti all'ambito sociale 3 Milano Est da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Il Comuni dell'Ambito sono esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo dell'ETS durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'ETS è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente avviso. A tale riguardo l'ETS dovrà essere provvisto, prima della stipula del patto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata in copia al Comune di Pioltello, prima della stipula del patto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, il Comune di Pioltello ha facoltà di dichiarare l'esclusione dell'accreditamento.

14. PENALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ETS accreditato, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente avviso, ha l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal presente Avviso.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza degli stessi, il Comune di Segrate ha facoltà di applicare una penale, rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio e del danno d'immagine, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, da trattenersi in fase di contabilità, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

In caso di erogazione del servizio non conforme agli standard previsti dall'Avviso, sarà applicata una penale graduale da € 100,00 a € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. L'ETS accreditato potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento. Nel caso si verifichi l'applicazione di penali per almeno 5 (cinque) volte nel corso di un anno scolastico, il Comune di Pioltello potrà procedere all'esclusione dell'accreditamento.

Il Comune di Pioltello si riserva la facoltà di procedere con l'esclusione dall'Albo degli operatori accreditati, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave

inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- · mancato inizio del servizio entro il termine comunicato;
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- in caso di fallimento o cessazione dell'attività o cessione dell'attività da parte dell'ETS accreditato;
- sopravvenuto mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale previsti per l'accreditamento;
- applicazione di 5 penali nel corso dell'anno.

Nelle ipotesi di cui precede, il Comune di Pioltello, mediante lettera raccomandata, comunicherà all'ETS accreditato la propria intenzione di avvalersi che intendono avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Pioltello, per le finalità annesse, connesse e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto e saranno trattati dallo stesso Servizio e dal Settore Servizi alla Persona anche successivamente all'aggiudicazione dell'appalto per le finalità di gestione del contratto e di esecuzione dell'appalto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy Ue 2016/679, incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Pioltello, titolare del trattamento.

Il titolare si avvale per il trattamento di collaboratori opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) può essere consultata al seguente link: https://www.comune.pioltello.mi.it



16. COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segrate@postemailcertificata.it

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Volpe, Responsabile Ufficio di Piano del Comune di Pioltello.

17. CONTENZIOSO

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Foro di Milano.

18. DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente procedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'accettazione della proposta progettuale qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. Il Comune di Pioltello è infatti l'Ente capofila del progetto e referente per il Ministero della correttezza dello stesso in ogni sua fase.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme di cui al vigente codice civile.

Il titolare si avvale per il trattamento di collaboratori opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) può essere consultata al seguente link: https://www.comune.pioltello.mi.it.

19. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio alle Leggi e Regolamento in vigore che regolano la materia.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.lgs. n.82/2005)